



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCIASCIA, FONTANA, VACCARI, COSTA e LANNUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 2008

Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo
dell'accompagnatore militare per il 2008

ONOREVOLI SENATORI. – La 6^a Commissione (finanze e tesoro) ha in corso di esame i disegni di legge n. 466 e connessi finalizzati a prevedere una revisione, a partire dal 2008, della disciplina dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare. Nel corso dell'*iter* parlamentare sono emerse notevoli difficoltà di ordine finanziario rispetto ad una modifica a regime delle disposizioni in vigore fino al dicembre 2007. Sono inoltre emerse divergenze circa il contenuto della riforma, tali da suggerire un approfondimento complessivo di tutte le questioni. Tali condizioni impediscono al momento una rapida conclusione dell'*iter*. Tuttavia resta urgente l'individuazione di una norma transitoria che consenta, almeno per l'esercizio 2008, l'erogazione delle indennità previste dalla legge 7 febbraio 2006, n. 44.

I presentatori del presente disegno di legge hanno quindi elaborato una proposta, in accordo con il Governo, e facendo seguito a varie iniziative emendative non andate a buon fine (da ultimo un emendamento al di-

segno di legge atto Camera n. 1141-*bis* presentato dai relatori alla Camera dei deputati) nella convinzione che gli aventi diritto alle provvidenze siano da individuarsi esclusivamente in coloro che presentano le menomazioni indicate dalla legge 27 dicembre 2002, n. 288, a causa di incidenti verificatisi in seguito a eventi bellici o riconducibili all'attività di servizio militare. Gli aventi diritto così individuati, nel numero di 1.278 – beneficiari di erogazioni di competenza del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro – potranno quindi, come avvenuto fino al dicembre 2007, usufruire dell'indennità nella misura di 900 euro mensili.

Nell'auspicio di un rapido *iter* parlamentare del presente disegno di legge, si esprime fiducia per un'iniziativa a regime finalmente risolutiva che dia piena soddisfazione alle aspettative di una categoria di cittadini eminentemente meritevole di attenzione da parte del legislatore, cui vanno i sentimenti di gratitudine per il servizio reso alla Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, hanno efficacia per l'anno 2008.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in euro 13.849.000 per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo utilizzando, quanto ad euro 11.000.000, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e quanto ad euro 2.849.000, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.

